

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea e della Bulgaria e Romania ⁽¹⁾ che intendono importare, nel 2007, sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽²⁾

(2006/C 171/07)

I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono importare nella Comunità europea le seguenti sostanze da paesi terzi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano.

II. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a IX di cui all'allegato I alla presente comunicazione ⁽³⁾ è soggetta alla definizione di limitazioni quantitative e all'assegnazione di contingenti ai produttori e agli importatori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Sono assegnati contingenti per:

- a. **bromuro di metile:** per le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto (QPS), secondo quanto definito dalle Parti del protocollo di Montreal, e per gli usi critici, a norma delle decisioni IX/6, Ex. I/3, Ex.I/4, di ogni altro criterio utile stabilito dalla Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 2, ii) del regolamento; per applicazioni QPS e usi critici approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 18 del regolamento;
- b. **idroclorofluorocarburi (HCFC);**
- c. **usi essenziali:** in conformità dei criteri specificati nella decisione IV/25 delle Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18 del regolamento. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali;
- d. **utilizzo come materia prima:** come sostanza controllata trasformata mediante un processo durante il quale viene completamente modificata rispetto alla composizione d'origine;
- e. **agenti di fabbricazione:** come sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili;
- f. **distruzione:** come sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle Parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.

⁽¹⁾ Previa decisione finale dell'UE che deve confermare la data del 1° gennaio 2007 per l'adesione dei due paesi all'UE.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27.

⁽³⁾ Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza.

Il quantitativo limitato che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nella Comunità europea nel 2007 è calcolato come segue:

- per quanto riguarda il bromuro di metile destinato alle applicazioni QPS dal 1996-1998 (media), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, iii);
- a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso di bromuro di metile per soddisfare le richieste autorizzate per usi critici da parte degli utilizzatori designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2; i quantitativi di bromuro di metile destinati a usi critici sono assegnati a fumigatori autorizzati che possono successivamente chiedere ad un importatore/produttore di fornire il quantitativo di bromuro di metile autorizzato. Non verranno assegnati contingenti di bromuro di metile per usi critici direttamente agli importatori/produttori;
- per gli HCFC, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, i).

III. Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti categorie (¹):

- **importatori** nell'UE-15 e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e per gli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 e che hanno importato nel 2002 o nel 2003 e che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC;
- **produttori** della Comunità europea nell'UE-15 e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e per gli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 e che hanno importato nel 2002 o nel 2003 per proprio conto quantitativi supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario.

IV. I quantitativi importati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 sono oggetto di licenze di importazione. In conformità all'articolo 6 del regolamento le imprese possono importare sostanze controllate solo se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.

V. A norma dell'articolo 22 del regolamento è vietata l'importazione di nuove sostanze elencate nell'allegato II del medesimo regolamento, ad eccezione dell'utilizzazione come materia prima.

VI. Ai fini del regolamento, i quantitativi delle sostanze vengono misurati in tonnellate PRO (potenziale di riduzione dell'ozono) (²).

VII. Con la presente la Commissione informa le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2006, e che desiderano richiedere un contingente di importazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, che devono contattare la Commissione entro il **1° settembre 2006**.

Protezione dello strato di ozono
Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/20
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

VIII. Le imprese in possesso di un contingente nel 2006 devono presentare una dichiarazione compilando e presentando gli opportuni moduli previsti alla pagina <http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm> del sito Internet EUROPA. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il **1° settembre 2006**.

Una copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro (cfr. allegato II).

(¹) L'utilizzo dei dati sulle importazioni di HCFC per il 2002-2003 riguardanti gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 è soggetto all'adozione definitiva della modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 che modifica l'anno riferimento dal 1999 alla media degli anni 2002-2003.

(²) Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo PRO deve essere inclusa unicamente la quantità di sostanze controllate contenuta nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.

- IX. Dopo aver ricevuto le domande la Commissione europea le esamina e attribuisce i contingenti per ogni importatore e produttore in consultazione con il Comitato di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento. I contingenti assegnati saranno pubblicati sul sito Internet dell'ODS <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm> e la decisione sarà notificata a tutti i richiedenti a mezzo posta.
- X. Per importare sostanze controllate nel corso del 2007, le imprese cui è stato assegnato un contingente devono richiedere alla Commissione, attraverso il sito Internet dell'ODS, una licenza di importazione utilizzando gli appositi moduli. Se i servizi della Commissione constatano che la richiesta è conforme al contingente autorizzato e in linea con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000, viene rilasciata una licenza di importazione. La Commissione si riserva il diritto di non rilasciare la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione o se rischia di non essere destinata all'uso autorizzato o ne è vietata l'importazione ai sensi del regolamento.
- XI. I produttori che importano sostanze recuperate o rigenerate sono pregati di corredare ciascuna domanda di licenza di ulteriori informazioni relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza e al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. Agli importatori è fatto obbligo di disporre di impianti di distruzione e, pertanto, il titolare dell'impianto di distruzione deve richiedere la licenza per l'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono ai fini della loro distruzione.
-

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₅ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (2) (1,1,1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHFBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFCl ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂ (HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl (HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂ (HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl (HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl (HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl Halon 1011/bromoclorometano	0,120

⁽¹⁾ Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.

NUOVE SOSTANZE

ANEXO II/PRÍLOHA II/BILAG II/ANHANG II/LISA II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/
II PIELIKUMS/II PRIEDAS/II. MELLÉKLET/ANNESS II/BIJLAGE II/ZÁŁAČZNIK II/ANEXO II/PRÍLOHA II/PRILOGA II/
LIITE II/BILAGA II

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement
Place Victor Horta, 40 — Bte 10
B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Air Pollution Prevention Department
Vršovická 65
CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen
Miljøstyrelsen (EPA)
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt
Ministry for Environment
Dept. IG 11 5
P.O. Box 120629
D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia
Environment Management and Technology Department
Narva mnt 7A
EE-Tallin 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis, Environmental Engineer, Ph.D.
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works
Directorate General for the Environment, Division for Air Pollution and Noise Monitoring
Department of Air Quality
147 Patission — GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez
Ministerio de Medio Ambiente
Subdirección General de Calidad Ambiental
Pza San Juan de la Cruz s/n
ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szeleper
Ministère de l'Écologie
DPPR/BSPC
20, avenue de Ségur
F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan
Inspector (Environment)
Dept of Environment Heritage and Local Government
Custom House
Dublin 1
Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru
Dept of Environment and Territory
DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo
Via Cristoforo Colombo 44
I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos
Environment Service
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
CY — Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate
Ministry of Environment
Environmental Protection Department
Peldu iela 25
LV-1494 Rīga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina
Ministry of Environment
Chemicals Management Division
Jaksto str. 4/9
LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer
Administration de l'Environnement
Division Air/Bruit
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth
PO Box 351
Ministry of Environment and Water
Department for Air Pollution and Noise Control
HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajoa Vassallo
Malta Environment and Planning Authority
Environment Protection Directorate
Pollution Prevention and Control Unit
Industrial Estate Kordin
MT-Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade
Climate Change Directorate
Ministry of Environment
PO Box 30945
2500 GX Den Haag
Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
Chemicals Department
Stubenbastei 5
AT-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz
Industrial Chemistry Research Institute
Ozone Layer Protection Unit
8, Rydygiera Street
PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes
Ministério do Ambiente
Rua da Murgueira 9/9A -Zambujal Ap. 7585
PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič
Ministry of the Environment and Spacial Planning
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Vojkova 1b
SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomír Žiak
Ministry of the Environment
Air Protection Department
Nám. E. Štúra 1
SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
Chemicals Division
Mechelininkatu 34 A
FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvårdsverket
Blekhölmsterassen 36
S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves
Global Atmosphere Division
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs
3rd floor — zone 3/A3
Ashdown House
123 Victoria Street
London SW1E 6DE
United Kingdom

BULGARIA

Irina Sirashka
Global Atmospheric Processes Dept
Ministry of Environment and Water
22 Maria-Louisa Str.
BG-1000 Sofia

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi
Ministry of Environment and Waters Management
12, Libertatii Bv, District 5
Bucharest
